



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 34/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
INCOMING MEDIA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“TELEGENOVA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990,
N. 223 E DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 2 ANNO/2015 N° PROT. 176298/2015)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS, del 1 dicembre 2015;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Liguria 22 marzo 2013, n. 8 recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 119/14/CONS, del 31 marzo 2014, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Liguria;

VISTA la Convenzione del 20 giugno 2014 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Liguria l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla*

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Liguria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota prot. n. PG/2015/157447 dell'11 settembre 2015, invitava la società Incoming Media Tv S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Telegenova*” a fornire copia della registrazione dei programmi diffusi dal 7 al 13 settembre 2015 dalla citata emittente, munita di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione come previsto dall'art. 8 del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

La suddetta società, con nota prot. n. PG/2015/161212 trasmessa via posta elettronica in data 17 settembre 2015, comunicava che per un errore di procedura del tecnico addetto alla registrazione dei programmi, i file contenenti la programmazione si fermano alla data del 15 luglio 2015.

Con atto PROC. CONT. n. 2 ANNO 2015 N° PROT.176298/2015 del 12 ottobre 2015 il CO.RE.COM. Liguria constatata la mancata conservazione da parte della società Incoming Media Tv S.r.l. della registrazione dei programmi diffusi da “*Telegenova*” nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 14 settembre 2015, accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio e contestava alla società sopra menzionata la presunta violazione del disposto di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

Con nota prot. n. PG/2015/19152 del 3 novembre 2015, trasmessa tramite posta elettronica al CO.RE.COM. Liguria, la società Incoming Media Tv S.r.l., ha inviato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- in data 15 settembre 2015, al ritiro della raccomandata inviata dal CO.RE.COM. la società si è attivata per accedere alla documentazione richiesta, accorgendosi che i *file* contenenti la registrazione dei programmi si fermano alla data del 15 luglio 2015 a causa di un errore del tecnico addetto, deceduto il 23 luglio 2015;
- nel dolore e nella confusione generata dal luttuoso evento, i responsabili della società non si sono accorti che il registratore, pur essendo in funzione, non era collegato ad alcun *hard disk*, essendosi così determinata la mancata conservazione dei *file* contenenti i programmi mandati in onda;

- non appena individuata la problematica che ha determinato la perdita dei dati richiesti, la società ha provveduto a riattivare la registrazione affidandola ad un nuovo tecnico in forze alla struttura a far data dal 10 agosto 2015.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Liguria ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a questa Autorità, con deliberazione n. 33/2015 del 12 novembre 2015, l'irrogazione nei confronti della società Incoming Media Tv S.r.l., di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale.

Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 e della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "Telegenova" nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 14 settembre 2015. La circostanza per la quale l'apparecchiatura di registrazione, pur essendo in funzione, non risultava in condizioni di conservare copia dei programmi mandati in onda in quanto non era collegata ad alcun *hard disk*, infatti, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerato che la violazione per mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "Telegenova" risulta essersi protratta per circa due mesi rispetto ai tre mesi in cui è previsto l'obbligo di conservazione delle registrazioni ed aver così precluso per un periodo considerevole alle istituzioni competenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, con conseguenti possibili indebiti vantaggi per la stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel considerare che la società Incoming Media Tv S.r.l., ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative, si prende atto della dichiarazione secondo la quale la stessa, non appena individuata la problematica che ha determinato la perdita dei dati richiesti dal CO.RE.COM., ha provveduto a riattivare la registrazione della programmazione di "Telegenova" che da quel momento procede regolarmente.

C. Personalità dell'agente

Si prende atto della buona fede della società che, oltre a non risultare destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi da questa Autorità, non ha tentato di occultare la violazione né si è limitata ad ammettere l'assenza delle registrazioni nel solo periodo richiesto dal CO.RE.COM. (dal 7 al 13 settembre 2015) dichiarando spontaneamente che i file contenenti la registrazione dei programmi risultavano fermi alla data del 15 luglio 2015.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Incoming Media Tv S.r.l., relativo all'anno 2013, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Incoming Media Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Telegenova" con sede in Genova, Via Ludovico Antonio Muratori, n. 15, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 34/16/CSP ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990,

n. 223” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 34/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci